

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 14765/8919 DEL 23 MAGGIO 2024	
	STATUTO	
	Fondazione Scuola ed educazione - Istituto Murialdo - Lazio ETS	
	Articolo 1	
	Costituzione, denominazione e adesione alla <i>Fondazione Scuola ed Educazione</i>	
	- <i>Giuseppini del Murialdo - ETS</i>	
	Per iniziativa della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo (il “Fondatore”) è	
	costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione	
	denominata “Fondazione Scuola ed educazione - Istituto Murialdo Lazio - Ente del	
	Terzo settore” o in forma abbreviata “Fondazione Murialdo Lazio – ETS” (la	
	“Fondazione”). Con la sua costituzione la Fondazione Murialdo aderisce, quale	
	ente affiliato, alla <i>Fondazione Scuola ed Educazione - Giuseppini del Murialdo –</i>	
	<i>ETS</i> .	
	La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno	
	distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione “ente del Terzo settore”	
	o l'acronimo “ETS”. L'inserimento nella denominazione dell'indicazione “ente del	
	Terzo settore” nonché dell'acronimo “ETS” e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente	
	condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	Opera nell'ambito del territorio nazionale con una particolare attenzione al territorio	
	della Regione Lazio.	
	Articolo 2	
	Sede e durata	
	La Fondazione ha sede in Albano Laziale (RM), Via Anfiteatro Romano n.30.	
	La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e	

	chiudere sedi secondarie, uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture	
	organizzative in Italia e all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità	
	della Fondazione. La Fondazione ha durata illimitata.	
	Articolo 3	
	Scopi	
	La Fondazione trae la propria primaria origine e mantiene il proprio riferimento	
	ideale nell'esperienza cristiana e nella dottrina sociale della Chiesa, non ha scopo	
	di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4	
	del presente Statuto. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di	
	(i) promuovere l'educazione, istruzione e formazione di bambini, ragazzi,	
	adolescenti, giovani, adulti, famiglie, con un'attenzione particolare alle	
	persone più povere, e le relative scelte pedagogiche, formative,	
	comunicative, politiche e ludiche;	
	(ii) valorizzare e sostenere le opere sociali in campo educativo e sociale;	
	(iii) promuovere attività educative nel mondo dello sport;	
	(iv) promuovere la libertà di scelta delle famiglie e la libertà di	
	insegnamento;	
	(v) promuovere una effettiva parità in ambito scolastico e formativo;	
	(vi) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza dell'educazione della	
	persona per lo sviluppo della società, svolgendo un'azione ispirata ai	
	valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo e alla tradizione	
	educativa della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo.	
	Articolo 4	
	Attività	

	Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge, in particolare, le	
	seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017 n. 117:	
	• educazione, istruzione, formazione e orientamento, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003 n. 53, e successive indicazioni nonché attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, lett. d) del D.lgs.	
	n. 117/2017;	
	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, sportive, incluse attività, anche editoriali, di promozione	
	e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. i) del D.lgs. n. 117/2017;	
	• istituzione e gestione di scuole cattoliche di ogni ordine e grado, singole o	
	collegate tra loro;	
	• formazione extra-scolastica nei vari ambiti delle attività giovanili, anche	
	finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa ai sensi dell'art. 5, lett. l) del D.lgs. n. 117/2017;	
	• servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura	
	non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117;	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
	cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o	
	di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. u) del D.lgs. n.	

	117/2017;	
	In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione si propone di:	
	• promuovere e progettare percorsi di educazione e istruzione, in conformità	
	alle disposizioni della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modifiche	
	e integrazioni, nonché alle relative disposizioni di attuazione;	
	• sviluppare e promuovere il pensiero pedagogico che si ispira a S.	
	Leonardo Murialdo;	
	• promuovere scambi, contatti ed attività con altre esperienze educative	
	nazionali e internazionali, in particolare con scuole cattoliche e/o della	
	Famiglia del Murialdo;	
	• sostenere, nelle più varie forme, l'educazione cattolica;	
	• promuovere, progettare e gestire attività educative, culturali, artistiche e	
	ricreative volte a favorire l'educazione e formazione integrale di bambini,	
	ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, famiglie e le relative iniziative	
	pedagogiche, formative, comunicative, politiche e ludiche;	
	• svolgere iniziative finalizzate a promuovere la professionalità degli	
	operatori delle istituzioni scolastiche affiliate, curandone la formazione e	
	l'aggiornamento, mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative	
	tendenti alla formazione psicopedagogica, tecnica e didattica e alla	
	qualificazione in ruoli educativi;	
	• coordinare le attività svolte dalle istituzioni scolastiche affiliate, fornendo	
	supporto al fine dell'organizzazione e gestione dei percorsi di educazione e	
	istruzione;	
	• promuovere studi, ricerche ed analisi dirette alla creazione di progetti	
	educativi per le finalità della Fondazione.	

	• supportare scuole nella comunicazione per la promozione della loro attività;	
	• organizzare servizi di <i>fundraising</i> a beneficio della Fondazione e degli enti	
	affiliati;	
	• organizzare servizi di consulenza e assistenza legale/amministrativa e	
	comunicativa a favore degli enti affiliati.	
	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui	
	sopra, purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale stesse,	
	secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117, dal D.M. n. 107 del 19 maggio 2021 e dalle successive modificazioni e	
	integrazioni. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione	
	l'individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei suddetti limiti e	
	criteri.	
	La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e	
	continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida adottate con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	In generale, per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	a) istituire e gestire scuole, collegi, corsi di formazione e servizi integrati ed	
	attività educative in genere;	
	b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e	
	privati; collaborare con scuole, università, fondazioni ed enti pubblici e	
	privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi	
	statutari;	
	c) partecipare a bandi promossi da enti pubblici e privati;	

	d) richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;	
	e) amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la disponibilità in genere;	
	f) collaborare con, e partecipare a, enti, associazioni o istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia svolta direttamente al perseguimento di iniziative coerenti con lo scopo della Fondazione, anche concorrendo alla loro costituzione;	
	g) aderire ad associazioni nazionali, europee e sovranazionali;	
	h) istituire premi e borse di studio;	
	i) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività di interesse generale della Fondazione;	
	j) istituire altri soggetti giuridici strumentali per la finalità dei propri scopi;	
	k) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, fermo restando il rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni.	
	Articolo 5	
	Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dagli enti affiliati;	
	b) dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al	

	patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del	
	presente Statuto;	
	c) dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri	
	enti pubblici espressamente destinati al patrimonio;	
	d) da ogni liberalità, elargizione o contributo fatta dagli enti affiliati nonché da	
	altri enti e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio	
	della Fondazione;	
	e) dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	siano destinati a incremento del patrimonio.	
	Articolo 6	
	Fondo di gestione	
	Il Fondo di gestione è costituito da:	
	a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della	
	Fondazione medesima;	
	b) dai contributi del Fondatore che non siano espressamente destinati	
	all'incremento del patrimonio;	
	c) da ogni eventuale provento, contributo, donazione, elargizione o lascito	
	destinato all'attuazione degli scopi statutari e che non sia espressamente	
	destinato all'incremento del patrimonio;	
	d) da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato,	
	da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e/o dall'Unione europea;	
	e) dai contributi in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;	
	f) dai risultati di gestione delle attività istituzionali, di quelle secondarie e	
	strumentali e di quelle di raccolta fondi.	
	Articolo 7	

	Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,	
	entrate comunque denominate, nonché del fondo di gestione, è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, amministratori o altri	
	componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Articolo 8	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun	
	anno.	
	Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio consuntivo in via	
	ordinaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero in via straordinaria	
	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in conformità alle disposizioni di cui	
	all'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e	
	integrazioni, e il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.	
	Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge	
	vigenti, il Consiglio di Amministrazione approva altresì, entro i termini per	
	l'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, in conformità alle linee	
	guida ministeriali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e	
	successive modifiche e integrazioni.	
	Il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, dovranno essere in ogni	
	caso approvati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per consentirne il	

	deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini	
	previsti dall'art. 48 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive	
	modifiche e integrazioni.	
	Articolo 9	
	Gestione delle attività	
	L'accoglienza nella attività della fondazione dei bambini, ragazzi, adolescenti e	
	giovani avviene indistintamente, senza discriminazioni di alcun genere, nel rispetto	
	del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e dalle disposizioni	
	di legge vigenti in tema di educazione e istruzione, previa accoglienza da parte	
	delle famiglie del progetto educativo proprio dell'Istituto.	
	Le norme sul funzionamento e l'organizzazione delle attività, nonché le norme	
	concernenti i rapporti con le famiglie, con gli utenti e con il personale sono	
	disciplinati nel Regolamento della fondazione e negli altri regolamenti interni,	
	approvati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alla legislazione di	
	riferimento.	
	Articolo 10	
	Organi della Fondazione	
	Gli organi della Fondazione sono:	
	– il Consiglio di Amministrazione;	
	– il Presidente e Vicepresidente;	
	– l'Organo di controllo;	
	– il Comitato di indirizzo;	
	Articolo 11	
	Consiglio di Amministrazione	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	

	minimo di tre a un massimo di sette componenti, di cui uno con funzione di	
	Presidente e uno con funzione di Vicepresidente. Tutti i componenti sono nominati	
	dal Fondatore.	
	I membri del Consiglio sono nominati per tre esercizi, con scadenza al termine	
	della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e	
	sono rieleggibili.	
	Con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2382 del	
	codice civile.	
	Nel corso del mandato se vengono a mancare uno o più amministratori, il	
	Fondatore provvede a nuova nomina; i Consiglieri così sostituiti rimangono in	
	carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.	
	Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Fondatore.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che cura anche il	
	coordinamento dei lavori, o in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e	
	infine in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano	
	di età.	
	Le convocazioni sono effettuate per iscritto, mediante mezzi che garantiscano	
	l'attestazione dell'avvenuta ricezione, con almeno cinque giorni di preavviso,	
	indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni	
	semestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o	
	su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.	
	Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia nel	
	luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono tenersi anche	

	mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la	
	discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti esaminati.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva	
	della maggioranza dei componenti in carica.	
	Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si	
	tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse.	
	Articolo 12	
	Compiti del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio:	
	– pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;	
	– delibera sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni;	
	– predispone e approva il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio	
	consuntivo;	
	– predispone e approva il bilancio sociale, quando obbligatorio ai sensi delle	
	disposizioni di legge vigenti;	
	– pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei	
	bilanci, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;	
	– approva eventuali regolamenti interni;	
	– delibera in ordine all'ammissione degli enti affiliati della Fondazione;	
	– individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel	
	rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio	

	2017 n. 117;	
	- documenta, nella relazione di missione al bilancio d'esercizio, il carattere	
	secondario e strumentale dell'attività diverse;	
	- stabilisce il contributo minimo annuale a carico degli enti affiliati della	
	Fondazione;	
	- approva le iniziative e i progetti sottoposti al suo esame;	
	- approva le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da	
	assumere con il voto all'unanimità dei componenti in carica;	
	- approva eventuali operazioni straordinarie, con deliberazione da assumere	
	con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;	
	- delibera, anche tramite propri delegati, l'accettazione delle donazioni e dei	
	lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni	
	altra entità suscettibile di valutazione economica;	
	- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli	
	componenti il Consiglio stesso;	
	- per una migliore efficacia della gestione può nominare direttori generali,	
	direttori e procuratori, anche al di fuori dei propri membri, determinandone i	
	compiti.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera:	
	- la nomina del Coordinatore delle attività didattiche ed educative;	
	Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:	
	- la deliberazione delle modifiche statutarie;	
	- l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché dei rendiconti previsti dalle	
	disposizioni di legge vigenti;	
	- la redazione di progetti di fusione o scissione;	

	– le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni straordinarie;	
	– la deliberazione in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e	
	alla devoluzione del patrimonio.	
	Articolo 13	
	Presidente della Fondazione	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi,	
	agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale,	
	nominando avvocati.	
	Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, associazioni ed altri enti,	
	pubblici e privati, con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno	
	delle attività della Fondazione.	
	Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari della	
	Fondazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di	
	competenza del Consiglio di Amministrazione, che ritenga opportuno, riferendo	
	nel più breve termine al Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne dirige le	
	discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitandone le	
	funzioni il Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il	
	consigliere di amministrazione più anziano di età.	
	Articolo 14	

	Comitato di indirizzo	
	Il Comitato di indirizzo è composto da componenti scelti dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Comitato di indirizzo svolge funzioni consultive, e in particolare:	
	- esprime il proprio parere in merito alla determinazione dei programmi	
	formativi e delle linee generali di indirizzo in materia di istruzione ed	
	educazione, nonché in merito ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di	
	Amministrazione ne richieda espressamente il parere;	
	- identifica e propone al Consiglio di Amministrazione programmi di lavoro e	
	progetti per il perseguimento degli scopi della Fondazione;	
	- segue lo sviluppo dei progetti stessi;	
	- elabora, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, i programmi di	
	convegni, corsi, seminari e simili;	
	- assiste e offre consulenza al Consiglio di Amministrazione in ordine ad	
	ogni questione tecnico-scientifica afferente agli interessi della Fondazione che il	
	Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno portare alla sua attenzione.	
	Il Comitato di indirizzo inoltre, anche avvalendosi di collaborazioni di esperti	
	nelle materie d'interesse:	
	a) elabora un pensiero e una riflessione che raccolgano le sfide educative del	
	momento;	
	b) promuove il pensiero pedagogico specificamente muraldino nella Famiglia	
	del Murialdo e al di fuori di essa;	
	c) elabora percorsi di certificazione dei processi formativi ed educativi;	
	d) raccoglie, a tale scopo, la presenza di personaggi della cultura.	
	Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presedente della Fondazione che provvede	

	altresi alla convocazione del Consiglio stesso con periodicit� almeno semestrale.	
	La convocazione � effettuata per iscritto, mediante mezzi che garantiscano	
	l'attestazione dell'avvenuta ricezione, con adeguato preavviso, indicando la data,	
	l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. Entro il 15	
	settembre verr� stilato un calendario prefissato di incontri: gli stessi saranno	
	confermati di volta in volta con congruo preavviso anche mediante mail di	
	convocazione.	
	Le riunioni possono tenersi anche mediante audio e videoconferenza o altri mezzi	
	di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e	
	trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	esaminati.	
	Il Comitato di indirizzo � validamente costituito con la presenza o comunque la	
	partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza dei suoi componenti.	
	A cura del Segretario, sar� redatto il relativo verbale della seduta.	
	Articolo 15	
	Organo di controllo	
	Il Fondatore nomina a scelta un organo di controllo monocratico scelto tra le	
	categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile	
	oppure un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti;	
	almeno un membro effettivo e un membro supplente sono scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonch�	

	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto	
	svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio	
	sociale, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può	
	in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal	
	fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale,	
	trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.	
	Articolo 16	
	Revisione legale dei conti	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dal Fondatore	
	quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di	
	controllo, a condizione che sia interamente composto da soggetti iscritti nel	
	Registro dei Revisori Legali. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti	
	è affidato ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione	
	legale.	
	Articolo 17	
	Verbali	
	I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo a	
	cura del rispettivo Presidente e del Segretario, devono essere trascritti in ordine	
	cronologico su appositi libri, tenuti a cura del Segretario medesimo.	
	Articolo 18	
	Conflitti d'interesse	

	I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della	
	Fondazione stessa.	
	Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di	
	terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne	
	immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e comunque	
	al Presidente dell'Organo di controllo, nonché astenersi dal partecipare a	
	deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.	
	Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può	
	essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta	
	a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.	
	Si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.	
	Articolo 19	
	Gratuità delle cariche sociali e compensi spettanti all'Organo di controllo e al	
	Revisore legale dei conti	
	Salvo quanto previsto per l'Organo di controllo, ai componenti degli organi della	
	Fondazione è riconosciuto unicamente il rimborso di tutte le spese sostenute per	
	l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.	
	Il compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti è determinato dal Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei parametri e criteri previsti dalle disposizioni di	
	legge vigenti e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti dell'Organo di controllo e al	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta, inoltre, il rimborso delle	
	spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente	
	documentate.	

	Articolo 20	
	Controllo dell'autorità governativa	
	La Fondazione è soggetta al controllo dell'autorità governativa ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 90 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art. 25 del	
	Codice Civile.	
	Articolo 21	
	Scioglimento e devoluzione dei beni	
	È prevista l'estinzione della Fondazione nell'ipotesi che il perseguimento dello	
	scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio	
	divenisse insufficiente, e in genere quando dovessero ricorrere le cause di	
	estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con	
	deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei	
	componenti in carica.	
	In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo	
	sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla <i>Fondazione Giuseppini del</i>	
	<i>Murialdo – Scuola ed educazione - ETS</i> a cui la fondazione è affiliata, purché la	
	stessa sia dotata al momento della devoluzione della qualifica di ente del Terzo	
	settore. Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della	
	Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà	
	essere scelto anche fra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.	
	Articolo 22	
	Clausole di rinvio	

[illegible]

[illegible]